



Tribunale di Lecco
Sezione I civile
Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Ersilio Secchi

Presidente

Dott. Mirco Lombardi

Giudice

Dott. Edmondo Tota

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO
EX ART. 161, COMMA VI, L.F.

VISTO il ricorso rubricato al n. 5/2019 R.G. C.P. con cui la società **GALLIATE FOOD S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** [C.F. 07968870969], assistita dall'avv. Galeazzo Montella, ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

PRESO ATTO che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese e l'ha trasmessa al PM in sede, e che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed un'aggiornata visura camerale;

RITENUTO

- che da tale documentazione emerga la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune – Merate (LC) – ove è ubicata la sede legale della ricorrente, come peraltro statuito dal Tribunale di Milano con decreto del 24 ottobre 2019 che ha declinato la propria competenza disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecco;
- che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda (cfr. doc. 6 allegato al ricorso);
- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata, come indicato in dispositivo, anche tenuto conto del tempo di cui la Società ricorrente ha beneficiato depositando il ricorso al Tribunale di Milano;
- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura; sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

P.Q.M.

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1. **CONCEDE** alla società ricorrente **termine fino al 17/02/2020** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di





cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

2. **NOMINA** un **commissario giudiziale** nella persona del **rag. Riccardo Nucera** il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati; e provvederà a depositare, entro cinque giorni dal deposito di piano e proposta definitivi, un proprio parere sulle possibili criticità tecniche (con esclusione dei profili di fattibilità economica) di piano e proposta;

3. **DISPONE** che la Società ricorrente:

3.1. entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma** di **€5.000,00** presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente aperto dal commissario;

3.2. allo scadere

del 31/12/2019 del 31/01/2020

nonché, nel caso di richiesta di proroga del termine, contestualmente alla richiesta stessa depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

4. **DISPONE** che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al Giudice relatore il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra;





nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

5. RAMMENTA:

- che ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221, a partire dal 30 giugno 2014, *“nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”*; e che pertanto i successivi atti (ovviamente non gli allegati) dovranno essere depositati in formato PDF.doc (file PDF nativo non acquisito a scansione), possibilmente accompagnati da una copia di cortesia (completa di allegati) per consentire agli altri membri del collegio l'esame di istanza ed allegati;
- che in caso di inottemperanza a tale vincolo processuale, il G.D. non procederà all'esame delle istanze/memorie prima di aver disposto la regolarizzazione;

6. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio della Sezione I Civile, in data 20/11/2019.

Il Giudice estensore

Dott. Edmondo Tota

Il Presidente

Dott. Ersilio Secchi

